

ALLEGATO B)

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN CAMPO SOCIOASSISTENZIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALLE SCUOLE DEL CAPOLUOGO ED AGLI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO SITI IN BORGO SAN LORENZO.

L'anno 2026 e questo giorno ____ del mese di _____ in Barberino di Mugello,
TRA

1) Dott.ssa xxxxxxxx , nata a xxxxxxxx il xxxxxx , (C.F.xxxxxxxx) nella sua qualità di Responsabile Servizi al Cittadino del Comune di Barberino di Mugello (C.F. 00649380482), con sede in Barberino di Mugello, Via della Repubblica n. 24, ove domicilia per ragioni d'ufficio, il quale interviene, non in proprio, ma quale legale rappresentante del Comune, ai sensi del Regolamento di organizzazione dei Servizi e degli Uffici, approvato con deliberazione della G.C. n. 18 del 31/01/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e a ciò autorizzata con decreto del Sindaco n. 23/2024, di seguito "Comune" o "Amministrazione Comunale";

E

2) Sig. _____ nato a _____ il _____ , il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente dell'xxxxxxxxxxxxxx con sede in _____ , Via _____ , Partita Iva xxxx , di seguito " Affidatario".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra il Comune di Barberino di Mugello e l'organizzazione di volontariato (di seguito ODV) _____per la gestione del Servizio di Trasporto scolastico in favore di studenti con disabilità iscritti alle scuole del capoluogo ed agli Istituti Secondari di Secondo Grado siti in Borgo San Lorenzo.

2. Il servizio di trasporto (individuale e/o collettivo) è riferito al tragitto di andata e ritorno dal luogo di residenza degli studenti con disabilità agli istituti frequentati, da effettuarsi in orari antimeridiani e pomeridiani secondo il calendario scolastico.

3.Per l'anno scolastico 2026/2027 il servizio di trasporto scolastico è rivolto a n. 8 studenti con disabilità.

4. Per gli anni scolastici successivi il numero degli studenti con disabilità beneficiari del servizio di trasporto scolastico sarà determinato in base al numero degli aventi diritto iscritti agli anni scolastici di riferimento.

ART. 2 DURATA DELLA CONVENZIONE E RIMBORSI

1. La presente Convenzione ha validità triennale con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 2026/2027 e cessazione alla fine dell'anno scolastico 2028/2029.

2. Ai sensi dell'art. 56 comma 2, del D.lgs 117 del 03/07/2017, Codice del Terzo Settore è previsto il rimborso delle spese sostenute ODV per l'esecuzione delle attività previste in Convenzione. All'Organizzazione verrà riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti debitamente rendicontati, a titolo esemplificativo: carburante, manutenzione ordinaria, revisione automezzi, oneri relativi alla copertura assicurativa prescritta. Il rimborso dei costi indiretti è consentito limitatamente alla quota imputabile all'attività svolta.

3. L'importo messo a disposizione dall'Amministrazione per il trasporto di n. 8 studenti per l'anno scolastico 2026/2027, viste le scuole dell'obbligo del capoluogo e gli Istituti frequentati è stimato in euro 50.000,00 l'anno onnicomprensivi. Detto importo sarà proporzionalmente modificato in caso di aumento o diminuzione del numero dei beneficiari del servizio, nonché in base al servizio effettivamente svolto (presenze/assenze alunni).

4. L'importo per gli anni scolastici, successivi all'anno 2026/2027 sarà determinato in base al numero degli aventi diritto al servizio di trasporto scolastico iscritti agli anni scolastici di riferimento.

5. La quota di rimborso di ciascun servizio prenderà a riferimento l'entità del rimborso afferente a ciascun servizio svolto/alunno trasportato/alunni trasportati per andate e ritorno presentato in sede di domanda.

ART. 3 MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. L'ODV organizza il servizio secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale e dalle assistenti sociali se necessario. Il servizio deve essere garantito dal lunedì al sabato, e, comunque, secondo il calendario scolastico vigente presso le scuole e gli Istituti frequentati dagli alunni.

2. L'espletamento dell'attività dovrà comunque avvenire con un numero adeguato di mezzi in relazione alle richieste di trasporto, attrezzati per il trasporto di disabili in carrozzina, sostenendo tutte le spese necessarie di percorrenza e funzionamento.

3. Gli automezzi dovranno essere quotidianamente puliti ed igienicamente idonei.

4. L'ODV risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi, procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali inadeguati messi a disposizione, manlevando il Comune di Barberino di Mugello da ogni responsabilità per lo svolgimento del servizio di trasporto.

ART. 4 IL RESPONSABILE

1. L' ODV individua un Responsabile, per i necessari compiti di collegamento e collaborazione con il Comune, nonché per garantire il regolare funzionamento del servizio e la qualità del medesimo.

2. Il Responsabile coordinatore cura tutti gli adempimenti necessari per garantire il regolare funzionamento del servizio, interfacciandosi anche con le famiglie, laddove necessario.

ART. 5 IL PERSONALE

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, l'ODV trasmette l'elenco nominativo del personale impiegato (specificato per qualifiche e mansioni) e degli operatori volontari.

2. L'ODV si impegna a garantire la continuità delle prestazioni onde assicurare la piena attuazione del Servizio.

3. L'ODV garantisce la sostituzione del personale dovuta ad assenza per malattia o altro, senza alcun altro onere a carico del Comune.

4. Ogni variazione è tempestivamente comunicata al Comune.

5. È fatto divieto di retribuire i volontari, se non a titolo di mero rimborso per le spese sostenute e documentate. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

6. L'ODV si impegna, ove necessario, ad assumere lavoratori dipendenti o ad avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti di quanto previsto agli artt. 33 e 36 del D.Lgs. 117/2017.

7. L'ODV risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata dai volontari assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6 VARIAZIONI

1. Il Comune di Barberino di Mugello si riserva la facoltà di apportare/richiedere modifiche alla programmazione annuale dei servizi, a seconda delle mutate esigenze, previo accordi con la stessa Organizzazione di volontariato.
2. Ogni eventuale variazione alla presente Convenzione, che intervenga successivamente alla stipula, ivi comprese modifiche richieste a seguito di mutamenti intercorsi nella situazione dei servizi e dei partecipanti, deve essere stabilita di concerto con l'Amministrazione comunale.

ART. 7 ADEMPIMENTI DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

1. L'ODV per la realizzazione delle attività, garantisce:

- a) l'utilizzo di mezzi idonei (auto, mezzo attrezzato) in relazione alle esigenze dell'alunno con disabilità trasportato, del tragitto da percorrere, della opportunità di organizzare trasporti individuali e/o collettivi;
- b) che i soggetti preposti alla guida degli automezzi siano titolati a farlo ed in regola con le normative vigenti;
- c) l'utilizzo di volontari in possesso delle necessarie cognizioni tecniche, pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali, nonché della copertura assicurativa necessarie allo svolgimento del servizio;
- d) il rispetto della normativa sulla privacy di cui al D.lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii e Regolamento UE 679/2016 - GDPR - General data protection regulation;
- e) che i volontari assolvano con impegno e diligenza la loro mansione, favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione, il rispetto della dignità ed individualità delle persone, in armonia e coerenza con il contesto e le finalità del servizio, nonché con gli scopi che l'Organizzazione di volontariato persegue;
- f) la continuità della prestazione onde assicurare la piena attuazione del Servizio;
- g) la rendicontazione mensile dei trasporti effettuati.

2. L'ODV si impegna a:

- a) Collaborare alle attività di monitoraggio e valutazione in itinere e svolgere le attività nel rispetto della normativa vigente;
- b) Sottoscrivere, a proprie spese, polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- c) Garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nella presente Convenzione;

d) Rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per il personale impiegato;

3. L'ODV si impegna a tenere a disposizione e ad aggiornare la seguente documentazione:

a) il registro giornaliero degli utenti trasportati, segnando l'effettuazione del trasporto in andata e ritorno. Detto registro dovrà essere consegnato mensilmente all'Amministrazione comunale per le verifiche di competenza;

b) il registro delle presenze del personale, con indicazione delle mansioni;

c) le polizze assicurative.

ART. 8 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL RIMBORSO

Trimestralmente, l'Associazione invierà nota di debito per il servizio svolto accompagnata dalla documentazione inerente per le spese sostenute nel periodo, per l'ottenimento del rimborso.

ART. 9 COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'ODV provvede a stipulare:

a) apposita copertura assicurativa di legge a favore delle persone trasportate, compresa la responsabilità civile di questi ultimi verso terzi, per qualsiasi evento dannoso da essi causato durante lo svolgimento dei servizi;

b) polizza di responsabilità civile verso terzi, per se stessa e per il personale impegnato, sia dipendente che volontario, per qualsiasi evento che possa verificarsi con massimale previsto non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione/00) per sinistro e con validità non inferiore alla durata del servizio.

2. L'Organizzazione di volontariato esonera espressamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 10 VERIFICHE E CONTROLLI

1. l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare le effettive presenze e le attività in svolgimento, sotto il profilo della qualità e della metodologia secondo quanto previsto all'art. 12 dell'AVVISO.

ART. 11 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il personale dell'ODV, operante a qualunque titolo, non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e risponde dell'operato esclusivamente all'Organizzazione stessa.
2. Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

ART. 12 INADEMPIENZE

1. Il Comune si riserva la facoltà di eseguire controlli al servizio tramite proprio personale autorizzato. In caso di verifica negativa e/o di gravi inadempienze, il Comune inoltrerà contestazione scritta all'affidatario del servizio, riservando il termine di 10 giorni per le controdeduzioni.
2. In caso di ripetuti inadempimenti (almeno 3) o di gravi infrazioni, è facoltà del Comune di risolvere la convenzione con preavviso di quindici giorni, fatto salvo il risarcimento a favore dell'Ente dei danni eventuale allo stesso causati dall'Organizzazione di Volontariato.
3. Sono causa di risoluzione dalla convenzione gravi irregolarità che possano arrecare danni agli utenti del servizio o, anche indirettamente al Comune nonché la violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento del servizio.
4. La decadenza viene disposta nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla procedura di selezione.

ART. 13 INFORMATIVA SULLA PRIVACY

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti al fine dell'assegnazione del servizio è effettuato dal Comune di Barberino di Mugello in qualità di Titolare del trattamento ed è finalizzato unicamente al servizio oggetto della presente Convenzione.
2. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: email: dpo@comune.barberino-di-mugello.fi.it

Il conferimento dei dati richiesti per presentare la domanda è necessario per la presentazione della stessa e la loro mancata presentazione comporta la esclusione dalla manifestazione.

I dati saranno conservati presso gli uffici competenti per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato ed istruito del Settore preposto al procedimento e verrà effettuato con modalità manuale e informatizzata.

ART. 14 RISPETTO DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI - NOMINA RESPONSABILE ESTERNO

1. L'esecuzione del servizio in parola comporta il trattamento di dati personali per conto del Comune, titolare del trattamento dei dati personali, che nomina, con la sottoscrizione della presente convenzione, l'Associazione affidataria, che accetta, quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

L'Affidatario dichiara di possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali e di obbligarsi al rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del GDPR.

L'ODV si impegna a garantire per lo svolgimento dei servizi la riservatezza e la tutela dei dati personali degli utenti, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 101/2018 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. L'aggiudicatario sarà responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

I dati conferiti dalla stazione appaltante all'Associazione, classificati come personali e sensibili ai sensi del D.Lgs 101/2018, riguarderanno unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento dei servizi oggetto della presente manifestazione. I dati comunicati e/o acquisiti dovranno essere restituiti integralmente all'Amministrazione alla scadenza della convenzione.

Il Comune di Barberino di Mugello è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile del Progetto ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'intervento oggetto della convenzione.

ART. 15 CONTROVERSIE

1. In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione, è competente a giudicare il Foro di Firenze.

ART. 16 REGISTRAZIONE

1. La presente Convenzione viene registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, DPR 26/04/1986, n. 131.

ART. 17 RINVIO A NORME VIGENTI

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e delle Leggi in materia, nonché ai Regolamenti Comunali.

La presente scrittura privata è redatta in n. 2 originali e si compone di n. 17 articoli.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO